



CH-3003 Berna, DIR /BBT/hb

Per e-mail

- Agli uffici cantonali per la formazione professionale
- Cc
- Istituti di formazione
- Commissione federale per i responsabili della formazione professionale

Rif.: 2011-05-02/104

Ns. rif.: frk

Berna, 08.06.2011

Accertamento dell'equivalenza disciplinare

Gentili Signore e Signori,

In relazione all'ammissione a cicli di studio pedagogico-professionali, stanno diventando sempre più frequenti le richieste di informazioni sull'esecuzione dell'articolo 40 capoverso 3 OFPr, il quale sancisce: «In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l'autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.» Qui di seguito spieghiamo quindi come va interpretato questo articolo.

Perché le equivalenze disciplinari?

I requisiti per i responsabili della formazione professionale sono disciplinati esplicitamente nell'OFPr (art. 44-46). L'articolo 40 capoverso 3 OFPr prevede che i Cantoni possono assumere o riconoscere come responsabili della formazione professionale persone che possiedono un profilo interessante dal punto di vista disciplinare ma che non corrispondono completamente ai requisiti formali.

Discrezionalità e responsabilità dei Cantoni

L'articolo 40 capoverso 3 tiene conto delle esigenze delle autorità cantonali, di cui al tempo stesso riafferma gli obblighi. Nell'esame delle autorizzazioni a formare, nella vigilanza dei corsi interaziendali e nell'assunzione di docenti di scuola professionale avete a disposizione, come autorità cantonali, le informazioni necessarie sulla carriera e sulle esperienze dei responsabili della formazione professionale. In qualità di autorità d'esecuzione siete responsabili della garanzia della qualità tanto della formazione professionale pratica (inclusi i corsi interaziendali) quanto di quella scolastica.

Per informazioni:

Katrin Frei
Tel. +41 31 322 82 47, Fax +41 31 323 75 74
katrin.frei@bbt.admin.ch

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Hugo Barmettler
Effingerstrasse 27, 3003 Berna
www.bbt.admin.ch

Equivalenza disciplinare come validazione

L'accertamento dell'equivalenza disciplinare di un titolo professionale o un titolo di cultura generale specifico richiede, secondo l'articolo 40 capoverso 3 OFPr, la consultazione degli operatori della formazione corrispondente. In questi casi Vi consigliamo di far accertare l'equivalenza disciplinare direttamente agli operatori della formazione corrispondente (ad. es. validazione). Se questi ultimi non prevedono accertamenti dell'equivalenza, deve essere rilasciata un'attestazione generale della qualifica (cfr. paragrafo seguente).

Equivalenza disciplinare come accertamento generale della qualifica

Per accertare in termini generali la qualifica disciplinare di una persona che non soddisfa i requisiti minimi previsti, non è necessario consultare gli operatori della formazione corrispondente. Tale accertamento deve fare riferimento agli articoli della OFPr (art. 44, 45 o 46) e a una chiara definizione della funzione di responsabile della formazione professionale; un esempio di equivalenza disciplinare è riportato nell'allegato.

Valore dell'equivalenza disciplinare

L'equivalenza disciplinare ha valore solo in riferimento alla funzione di responsabile della formazione cui si aspira. Essa deve essere formulata in modo da non implicare il diritto all'uso di un titolo protetto o all'ammissione ad altre formazioni.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, ci auguriamo che queste spiegazioni Vi siano utili nell'esercizio quotidiano del Vostro lavoro.

Distinti saluti



Hugo Barmettler

Vicedirettore e capo del campo di prestazioni Formazione professionale

Esempio di equivalenza disciplinare

Signora
Maria Bernasconi
via Tal dei Tali 7
4444 Pinco Pallo

Accertamento dell'equivalenza disciplinare

Gentile Signora Bernasconi,

con la presente Le confermiamo che Lei ha le qualifiche disciplinari per esercitare la funzione di formatrice nei corsi interaziendali per «Impiegata/impiegato di commercio nei trasporti pubblici» (art. 45 lett. a dell'ordinanza sulla formazione professionale). La nostra decisione si basa sui documenti da Lei presentati, che attestano le formazioni e le esperienze professionali seguenti:

Formazione e formazione continua

Dirigente d'esercizio ferroviario (attestato federale di capacità delle FFS)

Seminario «Acquisizione clienti» (FFS)

Formazione continua «Management nei trasporti pubblici» (FFS)

Esperienze professionali

10 anni di esperienza nella vendita in diverse stazioni ferroviarie e nell'agenzia viaggi FFS

2 anni di attività come *junior product manager* nel settore AG/ abbonamento metà prezzo

Il presente riconoscimento non dà diritto all'uso di titoli della formazione professionale superiore.

Le auguriamo di concludere con profitto il percorso di formatrice in corsi interaziendali e di dedicarsi con soddisfazione alla formazione delle nuove leve per la professione di «Impiegata/impiegato di commercio nei trasporti pubblici».

Distinti saluti

Pietro Cattaneo
Responsabile Formazione professionale di base